



COMUNE DI PALERMO
AREA DEI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Polo Tecnico - Via Ausonia 69-90146 PALERMO
tecnicainfrastrutture@cert.comune.palermo.it
tecnicainfrastrutture@comune.palermo.it



SCHEMA DI CONTRATTO

Servizio di architettura e ingegneria per le attività di progettazione esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Riqualificazione territoriale ed ambientale dell’area prospiciente il porticciolo della borgata di Acquisanta.”

CUP: D78C24000290004

CODICE CIG: [.....]

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Palermo - AREA DEI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Via Ausonia, 69 - 90146 Palermo

Telefono: 091 7401212

PEC: tecnicainfrastrutture@cert.comune.palermo.it

Capo Area / Responsabile del Procedimento: Arch. Girolama Parrino – posta elettronica:
g.parrino@comune.palermo.it

1. Oggetto dell’Appalto

Il presente capitolato disciplina il contratto per i servizi di ingegneria e architettura le attività di Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Riqualificazione territoriale ed ambientale dell’area prospiciente il porticciolo della borgata di Acquisanta” CUP: D78C24000290004.

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

- a) Progettazione Esecutiva, ai sensi del D.Lgs 36/2023, ed alle prescrizioni del D.M. 23/06/2022 - Criteri Ambientali Minimi;

La base d’asta dell’appalto, costituito da un unico lotto funzionale, è determinata come di seguito:

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
Progettazione esecutiva	71200000-0 - Servizi architettonici e servizi affini	€ 27.133,99
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	79417000-0 Servizi di consulenza in materia di sicurezza	€ 12.825,99
A) Importo totale a base di gara		€ 39.959,98
di cui		
Compensi non soggetti a ribasso		€ 38.057,12
Spese e oneri accessori determinati a seguito di ribasso del 5% del compenso		€ 1.902,86
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso]		€ 0.00
A) + B) Importo complessivo		€ 39.959,98

I fondi sono stanziati nel capitolo 20052/20 per l'importo di € 39.959,98, oltre oneri previdenziali pari ad € 1.598,40 ed IVA pari ad € 9.142,84 per complessivi **€ 50.701,22** - "Fondo per le progettazioni", nel PEG approvato con DGC n° 241 del 27/09/2024, affidato al Capo dell'Area LL.PP. e Manutenzioni.

L'importo complessivo del Servizio *di architettura ed ingegneria* per l'attività di progettazione esecutiva, direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di "*Riquilificazione territoriale ed ambientale dell'area prospiciente il porticciolo della borgata di Acquasanta*" ammonta a complessivi **€ 119.99,75 come da allegato "CP", inferiore quindi alla soglia comunitaria di € 140.000,00.**

La Stazione appaltante procede quindi **all'affidamento diretto** per *il servizio di progettazione esecutiva* per l'importo di € 39.959,98, oltre oneri previdenziali pari ad € 1.598,40 ed IVA pari ad € 9.142,84 **per complessivi € 50.701,22.**

La Stazione appaltante si riserva l'eventuale attivazione di una clausola di opzione, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a), del D.Lgs 36/2023, che prevede la redazione delle seguenti ulteriori attività all'aggiudicatario:

- a) Direzione dei Lavori
- b) Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.

Si precisa che l'avvio di tale prestazione è subordinata all'ottenimento dei fondi per la realizzazione dell'opera. In caso di mancato stanziamento delle somme per la realizzazione dell'opera, il Comune di Palermo si riserva di non attivare le successive fasi inerenti alla Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Conseguentemente non saranno dovuti all'Appaltatore i relativi importi di Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e l'Operatore economico avrà diritto unicamente al pagamento della fase di progettazione esecutiva, entro i termini e con le modalità definite all'articolo 22 - Modalità di corresponsione dei corrispettivi del presente Contratto.

La base d'asta dell'appalto per l'affidamento della Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, è determinata come di seguito:

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
Direzione dei Lavori	71250000-5 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione	€ 47.074,82
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	79417000-0 Servizi di consulenza in materia di sicurezza	€ 32.064,95
A) Importo totale a base di gara		€ 79.139,77
di cui:		
Compensi non soggetti a ribasso		€ 75.371,21
Spese e oneri accessori determinati a seguito di ribasso del 5% del compenso		€ 3.768,56
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso]		€ 0.00
A) + B) Importo complessivo		€ 79.139,77

Sulle competenze della Direzione dei Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, verrà applicata il medesimo ribasso offerto in sede di trattativa per la progettazione.

2. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente Capitolato Tecnico;
- lo Schema di Parcella;
- il progetto definitivo redatto ai sensi del D.Lgs 163/2006 completo di pareri;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia ed in particolare:

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)*” e i relativi Allegati;
- le Clausole di Autotutela e Patto d’Integrità;
- le Clausole Contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità fra Prefettura e Comune di Palermo;
- Codice di comportamento dipendenti comunali.

3. Discordanze negli atti contrattuali - Ordine di validità degli atti contrattuali

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, si attribuisce prevalenza alle clausole contenute nei documenti contrattuali più favorevoli all’Amministrazione.

4. Modalità di espletamento del Servizio

- 1. La gestione del servizio prevede che l’O.E. rediga il Progetto Esecutivo previsto, alla Sezione II e Sezione III dell’Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023, sulla base del progetto definitivo redatto

ai sensi del D. Lgs 163/2006 ed allegato al Disciplinare di gara.

2. Il dettaglio delle prestazioni affidate è indicato nel prospetto, allegato al presente contratto, sotto la sigla «CP», denominato «Distinta delle prestazioni e dei corrispettivi delle prestazioni da affidare» (nel seguito semplicemente “Allegato «CP»”). L’Allegato CP costituisce parte integrante e sostanziale del contratto e viene sottoscritto dalle parti unitamente al contratto stesso.

3. Il Tecnico incaricato è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall’Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle indicazioni del Progetto Definitivo; è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all’importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l’Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche;

inoltre:

a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;

b) deve controdedurre tempestivamente, qualora prescrizioni successive all’incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della “best practice”, siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;

c) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all’incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni;

d) deve avviare interlocuzioni con l’amministrazione addetta al rilascio di parere e nulla osta in sede di Conferenza dei servizi, fornendo chiarimenti e adeguandosi alle eventuali prescrizioni;

e) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento in sede di validazione di cui al comma 4, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni;

f) deve dichiarare di aver preso visione degli elaborati del Progetto Definitivo e di accettarli senza riserve.

4. il Tecnico incaricato dovrà prendere atto della pregressa documentazione relativamente ai pareri già precedentemente espressi, anche da altri Enti, sul progetto definitivo in sede di Conferenza dei Servizi del 19/04/2013 trattandosi di area vincolata e procedere secondo le prescrizioni ivi contenute, ai fini della corretta progettazione esecutiva;

5. il Tecnico incaricato dovrà redigere gli elaborati in conformità al Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023 – All. I7-Sez. III- art. 22;

6. le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie, devono essere complete, idonee e adeguate

in modo da:

- a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 36 del 2023 relativamente al livello di progettazione affidato;
- b) consentire l'immediata appaltabilità dei lavori senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Amministrazione committente.

7. Il Tecnico incaricato è obbligato ad attenersi a quanto dettato dall'Allegato II.14 (Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità) senza alcuna eccezione.

8. Il Tecnico incaricato del Coordinamento della Sicurezza è obbligato ad attenersi a quanto dettato dal D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.

Sono escluse dall'incarico le seguenti prestazioni in quanto incompatibili con le prestazioni affidate con il presente contratto:

- a) attività di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 36 del 2023, fatte salve la collaborazione e la cooperazione con il responsabile del procedimento nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;
- b) verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 42, del decreto legislativo n. 36 del 2023;
- c) collaudo statico di cui all'articolo 67 del D.P.R. n. 380 del 2001.

5. Struttura operativa

La composizione della struttura operativa che dovrà eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto, con indicazione delle rispettive qualifiche professionali, le prestazioni professionali che saranno svolte da ogni individuo, l'anno e il numero di iscrizione all'Albo professionale di appartenenza, è di seguito riportata:

Ingegnere/architetto abilitati alla progettazione

Coordinatore della Sicurezza

Direzione dei lavori.....

6. Obblighi legali

- 1. Il Tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
- 2. Il Tecnico incaricato è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l'Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.
- 3. Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e

servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, anche in ottemperanza ai principi di «best practice», con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

4. Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 3. Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

7. Durata

Le prestazioni oggetto del Servizio devono essere eseguite:

- Redazione della Progettazione esecutiva: nel termine complessivo di n. **60** giorni [sessanta] dalla stipula del presente contratto;
- Direzione dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: nel termine della durata dei lavori per le altre prestazioni.

Il periodo contrattuale decorre dalla data di stipulazione del contratto, ovvero dalla consegna anticipata del servizio.

8. Ammontare dell'Appalto

1. Il costo complessivo del servizio è pari a € 39.959,98, oltre oneri previdenziali pari ad € 1.598,40 ed IVA pari ad € 9.142,84 per complessivi € **50.701,22** (cinquantamilasettecentouno/22).

La prestazione principale è quella relativa a ID Opera: P.03 Classe.

L'elenco dettagliato delle prestazioni principale e secondarie e dei relativi corrispettivi, con indicazione del compenso è riportato nell'allegato «CP».

2. Per l'incarico di cui al presente articolo, fermo restando che i rapporti economici relativi all'incarico, anche per quanto riguarda le prestazioni di cui al presente articolo, intercorrono esclusivamente tra l'Amministrazione committente e il Tecnico incaricato, la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza:

a) in fase di progettazione di cui al comma 2, lettera a), è assunta dal sig. _____, che fa parte della struttura del Tecnico incaricato in quanto _____, che sottoscrive per accettazione, limitatamente al presente articolo, dichiarando espressamente che il predetto professionista è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera _____), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

9. Avvio dell'Esecuzione del Servizio

1. Ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs 36/2023, l'esecuzione del contratto, fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6 del D.Lgs 36/2023, può essere iniziata, anche prima della stipula, per

motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 del citato decreto, ovvero quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione Europea.

2. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

10. Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata a cura dall'operatore economico aggiudicatario, pena decadenza, prima dell'effettuazione della prestazione ritenuta eccedente l'obbligazione contrattuale e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla ricezione della richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere in conformità alle risultanze dell'istruttoria predetta.

Nell'ipotesi di riduzione dei prezzi, l'aggiornamento avviene d'ufficio da parte del committente.

La variazione percentuale così calcolata viene applicata agli importi delle prestazioni residue non già liquidati o liquidabili alla data dell'istanza o dell'attivazione della procedura. La revisione non si applica quindi sugli importi fatturati né su quelli per i quali, ancorché non fatturati, si siano realizzate tutte le condizioni per la fatturazione.

L'istruttoria potrà essere condotta sulla base degli strumenti ritenuti più idonei e pertinenti rispetto all'oggetto dell'appalto.

In particolare, nella determinazione del compenso, si farà riferimento al D.M. Giustizia del 17/06/2016 e per esso ai parametri G, Q e P già utilizzati nell'affidamento mentre il parametro P terrà conto delle maggiorazioni intervenute sulle singole componenti l'opera così come la rideterminazione delle spese ed oneri accessori avverrà ai sensi dell'art. 5 del citato decreto.

Le prestazioni di cui alle tavole Z-2 oggetto di eventuale rivalutazione sono le seguenti:

QbIII.03 - Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi, analisi e quadro incidenza

manodopera;

QbIII.04 - Schema di contratto, capitolato speciale di appalto e cronoprogramma

La compensazione del corrispettivo è riconosciuta solo se le variazioni complessivamente accertate risultino superiori al 20 per cento rispetto all'onorario originario convenuto e comunque nella misura del 50% al netto del ribasso offerto in sede di gara.

2. L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del Tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo e, in particolare:

- Progetto definitivo redatto ai sensi del D.Lgs 163/2006,
- Pareri espressi in sede di Conferenza dei Servizi

3. La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal Tecnico incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui al presente articolo.

4. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Tecnico incaricato si impegna a:

a) produrre un numero minimo di 3 (tre) copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente; a richiesta dell'Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi, soggetti interessati legittimati a chiedere l'accesso agli atti ecc.);

b) produrre una copia dei medesimi elaborati su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo WORD, XLS, DXF o .DWG o PLN, ecc., senza protezione da lettura e da scrittura, con il file delle impostazioni delle penne (spessore e colore) e delle impostazioni di stampa;

c) produrre una copia dei medesimi elaborati su supporto magnetico, firmata digitalmente.

5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato.

6. Per quanto previsto al comma 5, in capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al Tecnico incaricato o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico incaricato sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con

la sola eccezione delle varianti in corso d'opera che potranno recare l'indicazione del Tecnico incaricato con la precisazione "autore del progetto originario" o altra precisazione analoga.

7. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del Tecnico incaricato, convengono che:

a) tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il Tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto e dell'allegato «CP»;

b) sono disapplicate le disposizioni di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa relative a tutte le altre professioni regolamentate, nonché dal decreto del Ministero della giustizia 4 aprile 2001, salvo quelle espressamente e inequivocabilmente richiamate all'interno del presente contratto.

11. Variazioni, interruzioni, ordini informali

1. Sono ammesse, ai sensi dell'articolo 120 del Codice Appalti, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

1bis. Il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, sospensioni o interruzioni o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.

3. Il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.

5. Ai fini del presente contratto i rapporti tra il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento di quest'ultima.

12. Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

13. La sospensione dell'esecuzione del contratto

1. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di un quarto del tempo contrattuale ed in ogni caso per oltre 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.
 2. Successivamente alla consegna degli elaborati l'Amministrazione committente procede alla verifica del progetto ai sensi dell'art.42 del D. Lgs n. 36/2023. Solo ad avvenuta verifica positiva il progetto è approvato dall'Amministrazione committente previa validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto
 3. Il RUP, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.
 4. Nel verbale di ripresa il RUP indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
- In ogni caso si applicano le disposizioni del Codice Appalti.

14. Verifica della conformità

L'Appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

15. Inadempimento e penali

1. Qualora la tempistica dell'incarico venisse disattesa nello svolgimento di una o più prestazioni svolte dal Tecnico incaricato, il R.U.P., in occasione della liquidazione della parcella, applicherà la penale economica del 0,3 per mille sull'importo complessivo della parcella da liquidare (IVA e CNPAIA esclusa).
2. In caso di ritardo pregiudizievole al fine del rispetto delle scadenze dettate dal finanziamento, l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.
3. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili

al Tecnico incaricato nonché in conseguenza della perdita o della revoca del finanziamento.

16. Riservatezza, coordinamento, astensione

1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.
2. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.
4. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto.
5. Con la sottoscrizione del Contratto il Tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti, che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo, siano trattati dal Committente ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto D.Lgs n. 196 del 2003.

17. Risoluzione del contratto

1. È facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento se il Tecnico incaricato:
 - contravviene alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento;
 - non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli;
 - assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
2. È altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto se il Tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni o contravvenga agli obblighi di cui al presente capitolato;

3. Il contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) accertamento della violazione delle prescrizioni del presente capitolato;
- b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza;
- c) in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura del Tecnico incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;
- d) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- e) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- f) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- g) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
- h) accertamento della violazione del regime di incompatibilità;
- i) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali;
- l) mancato ottenimento della verifica positiva di un livello di progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.

4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

5. La Stazione Appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dal Codice Appalti, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 10 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;

- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificassero deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivesse alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

18. Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso non inferiore a venti giorni [20] giorni da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'articolo 123 del Codice Appalti e del relativo allegato II.14.

19. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Amministrazione Aggiudicatrice verifica i contratti sottoscritti tra il contraente e subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Il contraente comunica all'Amministrazione Aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

La comunicazione all'Amministrazione Aggiudicatrice deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni

valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP).

20. Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il contraente si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

21. Determinazione dei corrispettivi

1 Il corrispettivo per onorari e spese, di seguito riportato, al netto del ribasso unico percentuale offerto, per tutte le prestazioni descritte nel presente capitolato e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente o indirettamente, anche con riferimento all'Allegato «CP» e al successivo articolo 24, determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016:

A. Per servizi di ingegneria e architettura, complessivamente € _____ oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A., derivante da:

A.1. Prestazioni progettuali, D.L. e simili CSP e CSE: € _____

A.2. Rimborso spese su prestazioni A.1: € _____

IN TOTALE: € _____ in lettere: euro _____

2. Fatto salvo quanto previsto nel presente capitolato, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi. Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.

3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso offerto in sede di negoziazione, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

4. Gli importi delle prestazioni accessorie sono liquidati con le medesime modalità e nei medesimi termini delle varie fasi di progettazione e di esecuzione alle quali sono connesse, come previsto nell'Allegato «CP».

5. La quota delle spese forfettarie è ripartita tra le singole fasi di progettazione e di esecuzione, proporzionalmente secondo l'incidenza del loro importo come determinato nell'Allegato «CP».

6. I corrispettivi di cui al comma 1 lett. A sono stati determinati tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura di affidamento, ripartito in base alle classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 ai soli fini certificativi, nonché in base alle identificazioni di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 31 ottobre 2013, n. 143, come dalla distinta che segue, in sintonia con le previsioni del Decreto del Min. della Giustizia 17 giugno 2016.

7. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

22. Modalità di corresponsione dei corrispettivi

Trova applicazione quanto previsto dall'articolo 125 del Codice Appalti in merito all'anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo.

I corrispettivi, eventualmente adeguati e diminuiti delle penali, sono corrisposti previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al codice univoco ufficio decorrenti dal verificarsi delle seguenti condizioni:

Fasi di progettazione decorrenza dei termini

- Progettazione esecutiva: la liquidazione dell'100% del corrispettivo, relativo alla fase di progettazione esecutiva, avverrà ad avvenuta validazione ed approvazione dello stesso da parte della Stazione Appaltante;

Fasi di esecuzione decorrenza dei termini

Direzione Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:

- la liquidazione dei corrispettivi avverrà con acconti in concomitanza ed in misura proporzionale all'emissione e all'importo dei singoli S.A.L. fino all'80 per cento del relativo corrispettivo;
- il saldo del 20 % del corrispettivo ad approvazione degli atti di collaudo;

2. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

3. Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale dell'Aggiudicatario. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

4. L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

5. Il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione

appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

6. Qualora l'appaltatore non assolverà agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto.

7. Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna della esecuzione del servizio.

8.. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato.

9. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'impegno al rilascio della polizza assicurativa e, a partire dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario, della polizza vera e propria, al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal D.M. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione:

a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al contratto;

b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;

c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato;

documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio del DURC (documento unico di regolarità contributiva), qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente.

23. Conferimenti verbali

1. Il Tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

2. Il Tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3. Il Tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali.

4. Sono compresi nei corrispettivi e non concorrono al numero delle riunioni di cui al precedente comma 3:

a) gli adempimenti necessari al conseguimento di tutti gli atti di assenso, con particolare riferimento a quello relativo al vincolo paesaggistico - storico – architettonico, compresi gli incontri con le Autorità e gli organismi competenti al rilascio;

b) gli incontri necessari al coordinamento e all'adeguamento della progettazione ai sensi delle predette disposizioni.

24. Garanzie

1. Il Tecnico incaricato ha presentato una dichiarazione n. _____ in data _____ rilasciata dalla compagnia di assicurazioni _____, autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati efficace a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo.

2. La polizza, di cui al comma 1, copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali l'Amministrazione committente può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa e deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a massimale pari al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

3. La polizza deve essere presentata all'Amministrazione committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto, posto a base di gara, e avrà efficacia dalla data di stipula del contratto con l'aggiudicatario del servizio sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della polizza esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi. Per quanto non diversamente disposto si applica il Codice dei Contratti.

4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, il tecnico incaricato è dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, stipulata con _____, n. _____ in _____, con validità fino al _____, con un massimale di euro _____.

5. Il tecnico incaricato ha presentato una cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs n. 36/2023, in quanto applicabile, per un importo garantito di euro _____ mediante fideiussione bancaria/polizza fideiussoria rilasciata da _____, in data _____ al n. _____.

25. Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del

contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

26. Divieto di cessione del contratto – Subappalto

1. È ammesso il subappalto ai sensi e nei limiti di quanto disposto dall'articolo 119, Codice Appalti. Il concorrente deve dichiarare, nella documentazione di gara se intende subappaltare e indicare le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

2. Rimane, comunque, la responsabilità del progettista, anche nelle suddette consulenze specialistiche contrattuali.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 119, comma 3, del Codice Appalti.

3. Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro.

4. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

27. Domicilio, rappresentanza delle parti

1. Il Tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso _____, all'indirizzo _____ (oppure) presso la propria sede in _____. Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Tecnico incaricato.

2. Il Tecnico incaricato individua:

a) sé stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;

(in alternativa)

a) come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto il sig. _____, in qualità di _____;

b) sé stesso come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni.

(in alternativa)

b) come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate, il sig. _____, architetto/ingegnere, in qualità di _____.

3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico,

amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento, l'arch. Rossella Rubino

4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmessa al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

28. Norme di comportamento

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Tecnico incaricato si impegna formalmente a rispettare il Codice di comportamento approvato con il predetto provvedimento, in quanto compatibile con l'incarico di cui è titolare, impegnandosi altresì a farlo rispettare ai suoi collaboratori o consulenti a qualsiasi titolo coinvolti nell'incarico.

2. Ferme restando le eventuali più gravi sanzioni previste dall'ordinamento giuridico, la violazione del Codice di comportamento di cui al comma 1 con riferimento all'attribuzione di regali o altre utilità o conferimenti di incarichi in violazione dell'articolo 4 del D.P.R. n. 62 del 2013, alla mancata segnalazione di conflitti di interesse o incompatibilità e alla violazione dell'obbligo di astensione, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo del 1% (uno per cento) ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo, in relazione alla gravità del fatto.

3. In caso di particolare gravità del fatto di cui al comma 2, oppure di reiterazione dello stesso fatto, con conseguente compromissione del rapporto fiduciario tra il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente, quest'ultima può procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso trova applicazione l'articolo 9, commi 4 e 5, del presente contratto.

4. Il presente articolo soddisfa le condizioni di diffusione e conoscenza, in capo al Tecnico incaricato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 62 del 2013.

29. Foro Competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Palermo.

30. Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

31. Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico del professionista le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice Appalti. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo

l'aggiudicazione dell'appalto.

La corresponsione dell'imposta dovrà avvenire secondo le modalità indicate nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22 E/2023 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, del D. Lgs. del 31.03.2023 n. 36 (di seguito "Codice dei Contratti") tra

per una parte:

- il _____ in qualità di Dirigente _____, il quale interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Palermo, domiciliato per la carica in Palermo, Palazzo delle Aquile – Piazza Pretoria, C.F. 80016350821

e per l'altra parte:

- il Sig. _____ che interviene nel presente contratto nella qualità di _____ con sede a _____ .

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Luogo e Data

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER L'OPERATORE ECONOMICO